



PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE VIDEORIPRESE E TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Indice

Art. 1 Finalità

Art. 2 Autorizzazioni

Art. 3 Informazione sull'esistenza di telecamere

Art. 4 Tutela dei dati sensibili

Art. 5 Limiti di trasmissione e commercializzazione

Art. 6 Interviste

Art. 7 Norma di rinvio

Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità e funzioni)

Il presente Regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Provinciale che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati, in applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 10 e 38 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d. lgs. n. 267 del 2000).

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza (D. Lgs. n. 196/2003) e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti provinciali vigenti.

Il Consiglio Provinciale, ispirandosi ai principi di obiettività dell'informazione e di pluralismo informativo, assume idonee iniziative per favorire e promuovere la pubblicità dei lavori del Consiglio Provinciale mediante trasmissioni radiofoniche, televisive e informatiche, dirette o registrate, dedicate alle loro adunanze, con l'unico scopo di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

Art. 2
(Autorizzazioni)

Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web effettuate direttamente dall'Ente, i soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive e su web delle sedute pubbliche del Consiglio Provinciale, in diretta o in differita, devono accreditarsi presso la Presidenza del Consiglio. Nella comunicazione dovranno indicare:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione.

Per le riprese in diretta occorrerà presentare specifica richiesta indicando il punto all'ordine del giorno interessato.

Il diniego alla ripresa televisiva viene deciso dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

I soggetti ammessi hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico degli stessi ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

Durante la trasmissione in diretta sono tassativamente vietate le interruzioni per qualsiasi motivo se non nei momenti di eventuale pausa del Consiglio.

Non sono escluse nel succedersi degli eventi brevi notazioni informative del cronista, compatibilmente con i caratteri della ripresa in diretta. Giudizi e valutazioni sul dibattito consiliare, nello svolgimento della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica garantiti dall'art. 21 Cost., troveranno la loro sede naturale nei programmi di commento e di approfondimento.

Le emittenti radiofoniche, televisive e web, hanno l'obbligo di trasmettere la diretta integrale di tutti gli interventi relativi al singolo punto dell' o.d.g. ammesso alla diretta.

Art. 3 (Informazione sull'esistenza di telecamere)

Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti e presenti alla seduta circa l'esistenza di telecamere o videocamere e della successiva o contestuale trasmissione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare e nelle immediate vicinanze vengano affissi specifici cartelli.

Art. 4 (Tutela dei dati sensibili)

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. N° 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio o di ciascuno dei Consiglieri provinciali o di terzi presenti alla seduta.

Art. 5
(Limiti di trasmissione e commercializzazione)

E' vietata la diffusione parziale delle riprese effettuate in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente.

Quanto sopra, eccezion fatta per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali).

I soggetti autorizzati che violino le disposizioni del presente regolamento nonché il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non saranno più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

É vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

Art. 6
(Interviste)

Gli Amministratori ed i Consiglieri provinciali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio al lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Art. 7
(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento Provinciale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Provinciale.

Art.9
(Diffusione sedute)

Le video-riprese devono essere rese disponibili alla amministrazione Provinciale la quale potrà diffonderle sul proprio sito istituzionale.

Art. 10
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.